Anno XX. Mercoledì 1.° Maggio 1867 N. 98

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

Si pubblica tutti i giorni eccettuati i Festivi

Prezzo d' Associazione (*pagabile anticipatamente*)

	Anno	Semestre	Trimestre
Per FERRARA all' Ufficio o a domicilio	L. 21. 28	L. 10. 61	L. 5. 32
In Provincia e in tutto il Regno	» 24. 50	» 12. 25.	» 6. 15

Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Un numero separato Centesimi **10.**

AVVERTENZE

Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancate.

Se la disdetta non è fatta **20 giorni** prima della scadenza s' intende prorogata l'associazione.

Le inserzioni si ricevono a Cent. **20** la linea, e gli Annunzi Cent. **15** per linea.

L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 401.

ATTI UFFICIALI

Vittorio Emanuele II.

per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d' Italia.

Vista la legge del 28 giugno 1866, n. 2987;
Visto il decreto Reale del giorno stesso, n. 3022;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l' unito regolamento firmato d' ordine Nostro dal ministro delle Finanze per l' esecuzione ed applicazione del decreto Reale del 28 giugno 1866, n. 3022, che stabilisce la tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 3 febbraio 1867.

VITTORIO EMANUELE

A. Scialoja.

Regolamento per l' esecuzione ed applicazione del decreto Reale 28 giugno 1866, n. 3022, che stabilisce la tassa sulle vetture pubbliche e private, e sui domestici.

TITOLO I.

Compilazione delle liste ed invio delle schede per le dichiarazioni.

Art. 1. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente regolamento le Giunte comunali formeranno secondo il modello *A* la lista:

1. Di tutte le persone che tengono vetture pubbliche in circolazione per le vie del rispettivo comune o del suo territorio, o fra esso comune ed altri comuni e loro territori;
2. Di quelle che tengono vetture private;
3. Di coloro che tengono domestici.

Questa lista alla scadenza di detto termine sarà inviata all'agente delle tasse del distretto.

Nei comuni nei quali non esistono vetture pubbliche, nè private, ed ove niuno tenga domestici nel senso della legge, le Giunte municipali ne dovranno nello stesso termine all' agente anzidetto.

Art. 2. L' agente delle tasse, ricevute le dette liste, le esaminerà, ed all' occorrenza le completerà, aggiungendovi anche i nomi di quelli che, appartenendo ad una delle tre categorie di sopra enunciate, non vi fossero compresi.

Art. 3. Qualora nel termine come sopra stabilito l' agente non abbia ricevuto la lista suindicata, la farà compilare a spese del comune, consultando i registri di popolazione, e valendosi di tutti i mezzi che reputerà più adatti ad ottenere lo scopo.

Art. 4. Sulla base delle liste rivedute e compiute, l' agente nel termine di giorni 10, dal dì che gli furono consegnate, spedirà a ciascun sindaco le schede (modello *B*) per le necessarie dichiarazioni, insieme ad un registro di consegna (modello *C*).

Art. 5. Il sindaco fra cinque giorni farà pervenire le schede agli interessati per mezzo del serviente comunale; e questi farà constare della loro consegna mediante analoga annotazione nel predetto registro, che sarà restituito all' agente delle tasse.

Art. 6. Pei contribuenti residenti in altri comuni la scheda sarà inviata alla residenza dei loro legali rappresentanti, agenti o procuratori domiciliati o residenti nel comune; e mancando questi, o non essendo conosciuti, sarà la scheda inviata agli agenti di campagna, domestici o dipendenti dai medesimi contribuenti.

Art. 7. Inoltre, appena ricevute le schede, il sindaco pubblicherà un avviso, col quale preverrà tutti coloro che, trovandosi avere vetture o domestici, si vedessero ommessi nella distribuzione, che una tale ommissione non dispensa dall' obbligo della dichiarazione, e che scorsi i cinque giorni debbano essi stessi richiedere la scheda nell' ufficio comunale.

TITOLO II.

Dichiarazioni.

Capitolo I. — *Norme generali.*

Art. 8. Nei cinque giorni consecutivi al termine di cui all' art. 5, quelli che avranno ricevute le schede dovranno restituirle con la dichiarazione delle loro vetture e domestici, e fra lo stesso termine quelli che non le avessero ricevute le richiederanno all' ufficio comunale, e le restituiranno anch' essi riempiute delle rispettive dichiarazioni.

Le schede potranno essere presentate all' agente delle tasse del distretto, od al sindaco locale, il quale le trasmetterà immediatamente all' ufficio dell' agenzia.

L' Agente od il sindaco ne rilascierà ricevuta, staccandola da un registro a matrice (modello *D*).

Art. 9. Tutti coloro che tengono vetture pubbliche o private, o domestici in più comuni, sono obbligati a farne separata dichiarazione in ciascun comune, ancorchè dipendenti da uno stesso distretto di agenzia.

Art. 10. Il dichiarante che non sapesse scrivere, potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dell' interessato e di sua commissione.

Potrà anche fare la sua dichiarazione oraie all' agente delle tasse, al sindaco o ad un loro delegato, dai quali verrà riportata sopra una scheda e firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 11. Le dichiarazioni si potranno eseguire anche dagli agenti, rappresentanti o procuratori dei contribuenti, presentando, in originale od in copia, l' atto pubblico o privato, da cui risulti la procura, il mandato o l' incarico.

Nelle dichiarazioni fatte da agenti, procuratori o rappresentanti, si dovrà indicare il loro nome e quello dei rispettivi mandanti o principali.

Capitolo II.

Norme per le dichiarazioni delle vetture pubbliche.

Art. 12. Saranno dichiarati come vetture pubbliche i veicoli di ogni forma e dimensione, sospesi su molle, e destinati al trasporto, mediante mercede, per via di terra, di persone o di merci, o delle une e delle altre.

Art. 13. Sono considerate di prima categoria le vetture pubbliche che contengono più di cinque posti, oltre quello del conduttore, e che fanno un servizio a periodi fissi, ancorchè con destinazioni indeterminate, ed a periodi non fissi, ma con destinazioni determinate.

Sono nella prima categoria le vetture *omnibus* destinate al servizio interno di una città, purchè abbiano più di cinque posti, oltre quello del conduttore.

Art. 14. Sono di seconda categoria tutte le altre vetture di qualunque forma e dimensione, da nolo e da piazza, le quali fanno corse eventuali a volontà degli avventori entro o fuori l'abitato di un comune.

Sono anche comprese in questa seconda categoria le vetture pubbliche che contengono cinque persone o meno, oltre il conduttore, ancorchè facciano un servizio con orario fisso, o con itinerario determinato.

Art. 15. Dovranno parimente essere dichiarate le vetture pubbliche stabilite all' estero, che arrivando nello Stato percorrono una distanza maggiore di un miriametro dalla frontiera.

Per tali vetture la dichiarazione dee farsi nel comune dove ha compimento la corsa, ovvero dal quale si effettua la partenza delle vetture pel ritorno all'estero.

Art. 16. La dichiarazione delle vetture pubbliche deve farsi dai loro possessori, concessionari o dagli esercenti il servizio di esse vetture nel comune dove è la sede principale del servizio.

Quando manchi un criterio per istabilire dove sia la sede principale, questa si riterrà nel comune più popoloso.

Art. 17. La dichiarazione per l'esercizio di vettura pubblica dovrà precisare:

1. Il nome, cognome e paternità del dichiarante;
2. La sua residenza;
3. Il numero e la qualità delle vetture che si mettono in circolazione;
4. Il numero dei posti in ciascuna vettura;
5. Il numero delle corse e la loro lunghezza;
6. Il genere di servizio che si presta o s'intende prestare, cioè se di occasione ed a volontà o in determinate contrade con destinazioni anche determinate, o con partenze ed arrivi a periodi fissi; e le altre indicazioni che fossero necessarie in conformità del modello *B*.

Art. 18. Nella dichiarazione che debbano fare i possessori, concessionari ed esercenti il servizio di vetture pubbliche dovranno comprendersi anche quelle che sono date a nolo abituale o permanente.

Art. 19. Per nolo abituale s' intende qualunque locazione o concessione di una durata maggiore di otto giorni.

Art. 20. Quando un nuovo servizio debba essere attivato nel corso dell'anno, o quello già denunziato debba in qualunque modo essere esteso o modificato, dovrà essere presentata analoga dichiarazione al sindaco del comune quindici giorni prima di attivarlo o modificarlo, accompagnata dalla domanda per la licenza, di cui all'art. 42.

Art. 21. Il sindaco trasmetterà la dichiarazione all'agente delle tasse acciò abbia conoscenza del nuovo servizio, o della variazione al medesimo, e ne tenga conto nei ruoli trimestrali ai termini dell'art. 79.

Art. 22 Dagli stessi possessori, concessionari ed esercenti il servizio delle vetture pubbliche debbono essere denunziate al primo di ciascun mese, o direttamente o per mezzo del sindaco all'uffizio dell'agenzia tutte le corse straordinarie eseguite durante il mese precedente, al di là di quelle ordinarie e periodiche, nonchè la partenza di vetture sussidiarie contemporaneamente a quella delle vetture destinate al servizio ordinario.

La denunzia dev'essere fatta secondo il modello *E*.

Art. 23. Le autorità incaricate di conoscere le contravvenzioni per l'esercizio abusivo di vetture pubbliche dovranno rendere informato l'agente delle tasse delle infrazioni che saranno commesse.

(*continua*)

— La *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* del 27 aprile nella sua parte ufficiale contiene:

Un regio decreto del 25 aprile, a tenore del quale, il termine stabilito dall'art. 37 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e della tassa sull'entrata fondiaria, per la consegna delle dichiarazioni dei contribuenti all'agente delle tasse, da farsi, o direttamente, o per mezzo del sindaco del comune, già prorogato il 30 aprile corrente, viene nuovamente protratto a tutto il 15 del prossimo maggio.

Ciascuno degli altri termini, men quelli stabiliti dagli articoli 133, 134, 137, 138 e 142 del regolamento, e già scaduti, è prorogato di 15 giorni in conformità della tabella annessa al decreto medesimo.

Un regio decreto del 3 aprile, a tenore del quale il cav. ed intendente Emilio Ghione, già cassiere della direzione del debito pubblico, il cavaliere Giuseppe Tarchetti e l'avvocato Carlo Carletti sono delegati a firmare in concorrenza col direttore generale del debito pubblico le obbligazioni che a termini del regio decreto 19 settembre 1866, n. 3230, saranno emesse dalla direzione generale del debito pubblico.

La notizia che S. M., con decreto del 20 aprile 1867, ha nominato direttore generale nel ministero di grazia e giustizia e dei culti il cav. avv. Francesco Ghilieri: sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.

— E quella del 28 corr., contiene:

Un regio decreto del 21 aprile, a tenore del quale la Banca nazionale del regno d'Italia è autorizzata ad emettere biglietti di Banca da lire due, ai quali sarà applicato il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 20 degli statuti della Banca medesima. La quantità dei biglietti sarà determinata dal ministro delle finanze.

Nessuno è obbligato ad accettare in pagamento biglietti da lire due se non per le frazioni di lire venti.

La Banca nazionale nel regno d'Italia cambierà a richiesta i biglietti da lire due in quelli da lire cinquanta e di valor superiore.

Un decreto del ministro delle finanze in data del 26 aprile, che stabilisce la forma dei biglietti da lire due, e che, per ora, ne limita l'emissione alla somma di *cinquanta milioni di lire*.

— Il numero 3654 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno contiene il seguente decreto:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il regio decreto del 21 aprile 1867, n. 3649;

Determina quanto segue:

I biglietti da lire due che la Banca nazionale nel regno d'Italia emetterà in virtù del suddetto regio decreto, avranno i seguenti segni caratteristici:

I biglietti da lire due sono compresi in un rettangolo di circa centimetri 7 per centimetri 4 e sono impressi in ambedue le faccie in nero a diritto, in verde a rovescio, su carta bianca. Il diritto del biglietto presenta un riquadro consistente in una piccola fascia nera, che porta varie volte scritto in bianco **2** *lire*; ai quattro angoli di questa fascia appariscono quattro cifre 2: di queste le due superiori risaltano in bianco entro uno spazio rotondo circondato dall'iscrizione *Banca nazionale nel regno d'Italia* avente fondo nero lavorato a minutissime linee intrecciate fra loro; le due inferiori più piccole sono comprese in due ovali neri sui quali pure risaltano in bianco. Il biglietto porta tre versi: il primo, curvilineo, con la parte convessa rivolta al lato superiore, è composto delle parole *Banca nazionale* in carattere grosso fortemente ombreggiato e composto di minutissime linee orizzontali: il secondo verso è rettilineo e contiene le parole *nel regno d'Italia* in carattere maiuscolo corsivo nero leggermente ombreggiato e seguito da un punto; il 3° verso ad arco, con la parte convessa rivolta al lato inferiore del biglietto contiene le parole *due lire* in carattere maiuscolo nero pure leggemente ombreggiato. Sotto questo verso si stende uno spazio che abbraccia la parte inferiore del biglietto ed è composto di un microscopico ammasso delle parole *due lire*.

In mezzo a questo spazio risalta in bianco la cifra 2 fiancheggiata a destra dalla firma del cassiere A. Nazari, a sinistra da quella del controllore Galliano. Nello spazio compreso fra le due parti concave del primo e del terzo verso accennati, comparisce l'effigie del conte di Cavour, la quale taglia il secondo verso ossia la leggenda *nel Regno d'Italia* in due parti. Sotto ciascuna di queste due parti vedesi stampato in rosso il numero del biglietto, e sotto questo numero vedesi a sinistra la lettera, a destra la indicazione della serie cui il biglietto appartiene. Nel lato inferiore fascia rettangolare che inquadra il biglietto vedesi nel mezzo indicata in bianco la marca in inglese della fabbrica americana che ha impresso il biglietto medesimo. All'angolo superiore destro tra il tondo contenente la cifra *due* e il ritratto del conte Cavour è sovrapposto un bollo circolare rosso nel quale risalta in bianco lo stemma reale circondato dall'iscrizione *Banca Nazionale nel Regno d'Italia.*

Il rovescio di questi biglietti stampati di color verde presenta spazio rettangolare portante a ciascun angolo la cifra 2 risaltante in bianco sopra uno spazio ovale. La fascia che cinge il rettangolo porta ai due lati minori destro e sinistro ripetuta quattro volte l'iscrizione *due lire*, nel lato grande superiore la data della creazione del biglietto, nel lato grande inferiore l'indicazione in italiano della fabbrica d'onde esce il biglietto stesso. Il fondo è composto di un ammasso di minute iscrizioni esprimenti *due lire*. Su questo fondo si svolge una serie di scudetti ovali alquanto sovrapposti fra loro, portanti l'iscrizione *due lire*, e nel centro la cifra 2. Nello spazio compreso entro la serie di questi scudetti risalta in bianco su fondo verde la leggenda contenente le comminazioni legali contro i falsari, compresa fra due fregi fusiformi.

L'emissione dei detti biglietti da lire due è per ora limitata alla somma di *cinquanta milioni di lire*.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia.

Dato a Firenze, addì 26 aprile 1867.

FERRARA.

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — Leggesi nella *Nazione*:

Siamo pregati di pubblicare il verdetto pronunciato all'unanimità dal giurì d'onore, al quale il deputato marchese Gioachino Pepoli aveva, per spirito di moderazione e deferenza a chi lo proponeva, deferito il giudizio della sua vertenza col commendatore Urbano Rattazzi, presidente del Consiglio dei ministri. Il giurì era composto del senatore commendatore Cadorna e del deputato generale Brignone pel commendatore Rattazzi, e del senatore conte Arese, e deputato generale Bixio pel marchese Pepoli.

« Il giurì d'onore nominato per pronunziare sulla vertenza fra il commendatore Urbano Rattazzi, presidente del Consiglio dei ministri, ed il signor marchese deputato Gioachino Pepoli, prese le opportune informazioni, dichiara essere dovuta dal signor commendatore Rattazzi al signor marchese Pepoli una riparazione d'onore: doversi però questa riparazione darsi dal signor commendatore Rattazzi solo immediatamente dopo la sua cessazione dalla qualità di presidente del Consiglio dei ministri.

« Firenze, 26 aprile 1867. »

— Corre voce che la Commissione generale del bilancio voglia proporre di cedere le università alle provincie mantenendone una sola a carico dello Stato.

(*Seguono le firme*)

— Abbiamo in via telegrafica da Caserta che tra il 26 andante mese ed il 27 presentavansi al sottoprefetto di Sora quattro refrattari ed 8 renitenti.

— In tenimento di Contursi (Campagna) fu rinvenuto dalla guardia nazionale di quel comune il cadavere del capobanda Enrico Vitantonio, detto Scarapecchia.

Così la di lui banda è ora completamente distrutta. (*G. Uff.*)

ROMA — Il *Popolo Italiano* pubblica il seguente documento che gli perviene da Roma:

A S. E. monsig. delegato apostolico di Frosinone.

La segreteria di Stato scrive a monsignor vescovo di Piperno quanto appresso:

« Il santo padre accorda il perdono ai briganti tanto esteri che statisti, i quali spontaneamente si costituiranno a disposizione del governo, ancorchè fossero stati condannati con sentenze contumaciali. Gli esteri saranno mandati come persone libere, ed a spese del governo, all'estero nel più breve termine possibile. Intanto saranno custoditi, e convenientemente trattati in luogo separato. Gli statisti potranno essere inviati all'estero se lo richiedessero. In caso diverso, dopo una reclusione da non eccedere l'anno dal giorno della spontanea costituzione, saranno rinviati alla loro patria. La custodia e la reclusione avrà luogo in Roma. Io ne do a lei comunicazione per norma nei singoli casi *riservatamente*.

« Martedì, 2 aprile 1867.

« DE WITTEN

« *ministro degl'interni.* »

MILANO — L'altr'ieri, nella casa sussidiaria dell'ospedale, detta di San Michele ai Nuovi Sepolcri, si presentarono due ammalati di tifo petecchiale. Sono marito e moglie, provenienti da Olgiate Olona, comune finora immune dal contagio. Versano entrambi in istato gravissimo. Asseriscono di aver comperati panni già appartenenti ad individui morti di tifo a Busto Arsizio. — Così la *Perseveranza.*

CREMONA — Leggiamo nel *Corriere Cremonese*:

Il cholera è penetrato nella nostra provincia. Nel circondario di Crema v'ebbero tre casi, l'uno in Crema, fulminante, nella persona di un accattone, gli altri due in Vajano cremasco, i quali sono in via di guarigione. Furono adottate tutte le misure opportune per soffocare questi nuovi centri d'infezione.

VENEZIA — Proveniente da Firenze questa mattina scendeva all'*Hôtel Barbesi* S. E. il signor conte Usedom, ministro di Prussia a Firenze, incaricato di recare da parte del suo sovrano, a S. A. R. il principe Amedeo l'ordine dell'Aquila nera.

NOTIZIE ESTERE

GERMANIA — Si ha da Stoccarda, 25 aprile:

Il *Mercurio Svevo* scrive che quanto prima arriveranno plenipotenziari militari prussiani a Monaco, Stoccarda, Carlsruhe e Darmstadt, perchè la situazione minacciosa non permette più riguardi secondari.

— Si ha da Dresda, 25 aprile:

Il corrispondente ufficioso di Berlino della *Const. Zeit.* smentisce le notizie che pretendevano esistere differenze riguardo al Lucemburgo nelle sfere autorevoli, e segnatamente fra il re e Bismarch, e fa rilevare che la Prussia, benchè non abbia ancor preso provvedimenti militari, comparirebbe tuttavia sul campo di battaglia a tempo opportuno, in caso di bisogno.

— Si ha da Brema, 25 aprile:

A quanto comunica la *Wes. Zeit.* il generale Mannstein fu chiamato dallo Sclesswig a Berlino. Lo stesso foglio crede sapere inoltre che non esistono proposte di mediazione precisamente formulate nella questione del Lussemburgo; ma che fu soltanto annunciata un' idea di mediazione.

— Si ha da Darmstadt, 24 aprile:

La *Gazzetta di Darmstadt* annunzia ufficialmente: La convenzione militare colla Prussia ottenne il 17 corrente l' approvazione del granduca. Furono soltanto scambiati gli atti di ratifica.

AUSTRIA — La *Linz. Abendp.* del 24 corr. reca:

Secondo notizie qui giunte ieri, il governo austriaco si sarebbe deciso per i fucili che si caricano per la culatta secondo il sistema Werndl, e se siamo bene informati, si sarebbe convenuto coll' inventore al prezzo di 28 fiorini l' uno.

— Si ha da Pest, 24 aprile:

Il *Pesti Naplo* rileva da fonte degna di fede che il ministero dell' agricoltura, industria e commercio assumerà anche la direzione autonoma delle poste e dei telegrafi col dì 1° maggio p. v. I lavori relativi presso il suddetto ministero si proseguono senza interruzione, e fra giorni verrà pubblicata l' ordinanza ministeriale per l' assunzione di tutti gli uffici postali e telegrafici. Un' analoga circolare verrà inviata pure alle rispettive direzioni postali distrettuali e agli ispettorati telegrafici.

— Si ha da Praga, 25 aprile:

Giovanni Mojzis, estensore del giornale czeco *Ilustravany evangelicki Vistnick* fu condannato a due settimane di arresto semplice per articoli irritanti contro i gesuiti.

— Si ha da Zagabria, 25 aprile:

Il 30 corrente avrà luogo qui una gran conferenza di tutti i membri della Dieta croata allo scopo di discutere preliminarmente le questioni più importanti.

Corre voce che il progetto della Dieta ungarica abbia probabilità di essere approvato in massa dalla rappresentanza croata.

— Si ha da Cracovia, 25 aprile:

Ieri e oggi, nel mercato di cavalli di Rzeszow, furono fatti grandi acquisti per parte di Prussiani.

Varietà

Nuovo rimedio contro l' idrofobia — Il *Libero Cittadino* di Siena pubblica la seguente lettera diretta a quel sindaco dal prof. Atto Tigri intorno ad un nuovo medicamento contro l' idrofobia:

Ill̃mo signore,

Il sig. Guérin-Méneville nel 1857 all' istituto di Francia (accademia delle scienze, seduta del 24 agosto) raccomandava di esperimentare contro l' idrofobia l' uso della *Cetonia dorata*, insetto dell' ordine dei coleopteri, e pur comune fra noi.

A confermare la bontà della proposta, il distintissimo naturalista comunicò di poi alla stessa accademia (seduta del 9 novembre 1857) la notizia trasmessagli da un membro della società imperiale di agricoltura di Mosca sig. Bogdanov, la quale è del seguente tenore:

« Dans les gouvernements de Voroneje le *Koursk*, je connais quelques amateurs de chasse qui ont l'habitude de donner de temps en temps aux chiens, comme préservatif, contre la rage, une moitié de Cétoine mise en poudre et donnée avec le pain, ou même un peu de vin. On croit que c'est un moyen très-efficace et très-utile. »

Io penso adunque e lo ripeto con le parole testuali del signor Guérin-Méneville « qu'il conviendrait d'essayer ce spécifique contre une maladie à l'égard de laquelle la médecine ordinarie a été forcée, jusq'à ce jour, de confesser son impuissance. »

Penso inoltre che ogni e qualunque medicamento tenuto per efficace contro la detta malattia, come preventivo o come curativo, dovrebbe essere reperibile fra noi per impiegarlo allorchè se ne presentasse la opportunità.

La ustione è certamente il più sicuro mezzo per scongiurare la invasione della terribile malattia: ma allorchè questa si è dichiarata, che sia dato almeno al medico di tentare là dove è tutto perduto.

Frattanto, e fino a che non giunga la propizia stagione per fare la raccolta della *Cetonia dorata*, io metto a disposizione della S. V. i pochi esemplari di questo insetto da me posseduti.

E con pienezza di stima, mi dichiaro,

Della S. V. Ill.ma

Siena, 4 aprile 1867.

Dev.mo servo: A. Tigri.

(Diritto)

TEMPO MEDIO DI ROMA A MEZZODI VERO DI FERRARA

2 *Maggio* — ore 12. m 0. s 15.

Osservazioni Meteorologiche

30 APRILE	Ore 9 antim.	Mezzodì	Ore 3 pomer.	Ore 9 pomer.
Barometro ridotto a 0° C.	mm 759, 92	mm 759, 63	mm 759, 54	mm 760, 87
Termometro centesimale	° + 16, 5	° + 2[illegible], 1	° + 23, 0	° + 17, 6
Tensione del vapore acqueo	mm 9, 52	mm 8, 35	mm 10, 88	mm 9, 91
Umidità relativa	° 69, 1	° 44 8	° 52, 1	° 66, 4
Direzione del vento	O	OSO	SO	S[illegible]
Stato del Cielo	Sereno	Sereno	q Ser	Sereno
	minima		massima	
Temperat. estreme	° + 11, 5		° + 23 6	
	giorno		notte	
Ozono	7, 0		7, 0	

Telegrafia Privata

Vienna 29. — Il *Debatte* dice che il gabinetto di Berlino ha già risposto alle potenze mediatrici, acconsentendo pienamente alle proposte relative alla neutralizzazione del Lussemburgo.

Londra 29. — Il *Times* espone il desiderio che la conferenza si occupi ottenere la pace permanente, mediante il disarmo generale.

Pietroburgo 29. — Nel caso svanissero i timori di guerra, l' imperatore accompagnerebbe in giugno o luglio l' imperatrice a Kissingen, quindi si recherebbe probabilmente a Parigi.

Berlino 29. — *Apertura delle Camere. Discorso reale.* — Il Reichstag adottò il progetto di costituzione con la quale sembra definitivamente assicurato lo sviluppo unitario della nazione. Vi riunisco per sottometterlo alle vostre deliberazioni. Il consolidamento, l' indipendenza nazionale oramai assicurata, la nostra potenza e la nostra prosperità devono camminare di fronte con lo sviluppo del diritto germanico e le istituzioni costituzionali. Nutro fiducia che le Camere, apprezzando il bisogno nazionale più urgente, presteransi di buon grado ad adempiere prontamente il nostro còmpito attuale. La nuova confederazione comprende soltanto gli Stati della Germania del Nord, ma la stretta comunanza nazionale la unirà sempre agli Stati del Sud. Le solide relazioni del mio governo già stabilite nell' autunno decorso con questi Stati con alleanza offensiva e difensiva, saranno estese con trattati speciali alla maggior parte della Germania del Nord. Il vivo sentimento che esiste nei governi e nei popoli della Germania meridionale dei pericoli che deriverebbero dallo smembramento della Germania, ed il bisogno fermo dell' unione nazionale, sentito da tutta la Germania, serviranno ad affrettare lo scioglimento del problema. Le forze unite della nazione, se saranno chiamate, saranno capaci a garantire alla Germania i benefici della pace, proteggendo efficacemente i suoi diritti ed interessi. Con questa convinzione il mio governo avrà a cuore prevenire con ogni mezzo compatibile con l' onore e gl' interessi della patria, che la pace d' Europa non sia turbata. Il popolo tedesco forte della sua unione, potrà attendere con fiducia le vicissitudini che l' avvenire ci riserba, se col patriottismo di cui si fece sempre prova in Prussia nei gravi momenti, vorrete aiutare a compiere la grande opera dell' unione nazionale.

Parigi 29. — La *France* ed altri giornali mettono in dubbio che la Prussia abbia aderito alle basi proposte per la conferenza.

La *Patrie* crede che il solo punto esaminato presentemente fu quello di fissare il giorno per riunire a Londra la conferenza. Credesi che riunirassi al più tardi alla fine della prossima settimana.

L'*Etendard* ha un telegramma da Berlino il quale annunzia che dopo la chiusura delle Camere, il Re accompagnato da Bismark recherassi a Parigi.

Firenze 30. — *Parigi* 30. — *Moniteur.* Allorchè gli ultimi incidenti relativi al Lussemburgo fecero nascere una certa apprensione pel mantenimento della pace, l' esercito francese, in seguito alle riduzioni fatte nel 1865, era caduto al disotto del suo effettivo normale. Dall' altra parte il Corpo di occupazione del Messico lasciò in America 7000 cavalli fra' quali 3000 del treno che dovevansi indispensabilmente rimpiazzare. Era dunque dovere del governo prendere alcune misure di precauzione, che consistettero nell' accrescere l' effettivo dei reggimenti e nel comprare un certo numero di cavalli e porre le piazze e le fortezze di frontiera in istato di difesa. Le notizie pacifiche sopravvenute da alcuni giorni determinarono l' imperatore ad ordinare che non si prenda

alcuna nuova misura per non dare alla pubblica opinione alcun pretesto di commuoversi e non contrariare la speranza di pace. In tal guisa il numero dei cavalli che si compreranno, ridurrassi allo stato necessario, i soldati che sono in congedo e che stavano per essere richiamati saranno lasciati alle loro case.

Londra 30. — *Camera dei lords.* Stanley rispondendo ad Horsmann crede che la proposta di una conferenza di tutte le Potenze per la questione del Lussemburgo sia stata fatta e sarà accettata dalla Francia e dalla Prussia. Sebbene sia prematuro parlarne con fiducia assoluta, spera, anzi crede, che la questione del Lussemburgo sia in via di prossimo amichevole accomodamento. Stanley fa osservare che non ha diritto di rivelare le trattative degli altri governi senza il loro consenso. Nega che il governo inglese abbia espresso un parere decisivo su la questione di diritto nell'affare del Lussemburgo, ma abbia espresso soltanto il fermo convincimento che l'affare debbasi accomodare pacificamente. Fino dal principio il governo dichiarò che se la guerra fosse scoppiata l'Inghilterra avrebbe mantenuta la più stretta ed imparziale neutralità.

Berlino 29. Oggi due Consigli dei ministri sotto la presidenza del re durarono parecchie ore. Assistevano il principe reale ed i capi dei gabinetti civili e militari.

La *Gazz. tedesca del Nord* e la *Gazz. della Croce* confermano la notizia che la Prussia abbia accettato lo invito della conferenza.

Vienna 30. La *Nuova Stampa libera* dice che la Prussia accettò la mediazione dell'Austria con la proposta di una conferenza, tuttavia Bismark fece pratiche di riserva, appoggiandosi su la continuazione dei preparativi della Francia, che avrebbero una certa gravità.

Berlino 30. — La *Gazzetta della Croce* nell'annunziare che la Prussia accettò la conferenza, soggiunge che tratterebbesi di una garanzia europea per la neutralizzazione del Lussemburgo. Nel caso che le grandi potenze fossero di accordo su questo punto, la Prussia rinunzierebbe al sistema difensivo che mantenne finora.

Secondo la *Gazzetta*, la base delle deliberazioni non è ancora definitivamente stabilita.

Lisbona 30. — Scrivono dalla Plata che la missione conciliatrice del ministro degli Stati Uniti d'America non ottenne risultato.

Vienna 30. — La *Presse* annunzia che la Russia propose che la conferenza di Londra si occupi esclusivamente della revisione del trattato del 1839.

La Francia vorrebbe che la conferenza esaminasse simultaneamente i trattati del 1815 e 1866. La Prussia invece vorrebbe che la conferenza riconoscesse semplicemente gli acquisti da lei fatti nell'anno scorso.

Firenze 30. — La *Gazzetta ufficiale* pubblica un decreto reale con il quale è revocato il decreto del 28 marzo, relativo alle attribuzioni del presidente del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri provvederà per il regolamento interno a definire e determinare i rapporti che devono esistere tra i ministri ed il presidente del Consiglio non che a guarentire la speditezza ed uniformità dell'amministrazione e la scrupolosa osservanza delle leggi e del bilancio.

BORSE

	29	30
Parigi 3 0|0	67 50	67 52
4 1|2	96 25	96 —
5 0|0 Italiano (*Apertura*) .	47 90	48 —
id. (*Chius. in cont.*) .	47 80	47 50
id. (*fine corrente*) .	— —	— —
Az. del credito mobil. franc.	386	388
id id ital.	—	—
Strade ferrate Lombar.-Venete	380	375
„ Austriache .	382	377
„ Romane . .	70 —	70 —
Obbligazioni Romane . .	115	110
Londra. Consolidati inglesi	91 1|4	91 1|4

ANNUNZIO

Con Atto delli 10 Aprile corrente seguito nella Cancelleria della Pretura di Portomaggiore, la signora Barattoni Marietta ved. Gherardi di Ostellato, nella sua qualifica di Madre e Curatrice legittima dei minori Antonio e Giuseppe Gherardi, e nell'interesse dei medesimi, dichiarava di accettare con beneficio dell'inventario l'eredità intestata del fu Francesco Gherardi marito e padre rispettivo, decesso nel dì 4 Aprile suddetto.

Dato a Portomaggiore li 15 Aprile 1867.

CESARE VALENTI Cancelliere

GIUSEPPE BRESCIANI *Tipografo Proprietario Gerente*